

## **RIMBORSO E COMPENSAZIONE**

L'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 stabilisce che il rimborso delle somme versate, per i tributi/tasse comunali, e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza.

Contro la mancata restituzione da parte dell'amministrazione comunale, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale.

## **COMPENSAZIONE DEL RIMBORSO**

L'art.1, comma 167, della Legge 296/2006 stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

La compensazione tra tributi nel Comune di Uras è stata regolamentata con l'approvazione con deliberazione di C.C. nr. 7 del 17/04/2014 del seguente art. 25 bis nel Regolamento Generale delle Entrate:

### ART. 25 BIS

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 è estesa a tutti i contribuiti comunali l'istituto della compensazione;
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentita la compensazione del credito maturato su qualsiasi tributo comunale, risultante dal provvedimento di rimborso disposto dall'Ufficio competente, con il debito maturato su altri tributi;
3. Il contribuente presenta all'Ufficio tributi una comunicazione, pena la perdita del diritto, dalla quale risulti:
  - a) i tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
  - b) i contribuiti compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.